



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 2494 / 2017

Responsabile del procedimento: CHIOSI FRANCESCO

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. D.LGS. 152/06 ART. 29NONIES
COMMA 1. DITTA: POMETON S.P.A. C.F. 00184410272IMPIANTO E SEDE LEGALE:
COMUNE DI MARTELAGO VIA CIRCONVALLAZIONE 62 MAERNE. MODIFICA E
SOSTITUZIONE DELLA DETERMINA N. 44144 DEL 29.05.2014**

Il dirigente

Visto il D.Lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia ambientale”;

Visto il D.Lgs. n. 128 del 20 giugno 2010 che ha abrogato il D.Lgs. n. 59/05 e ha modificato il D.Lgs. n. 152/06 aggiungendo, tra l’altro, il titolo terzo bis della parte II che disciplina l’Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Consiglio dell’Unione Europea del 24 novembre 2010 sulle emissioni industriali e il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 che ha recato attuazione alla direttiva e ha modificato ed integrato il D.Lgs. 152/06;

Visti i documenti comunitari di settore, relativi alle Best Available Techniques Reference (B.Ref.), emanati in conformità alle direttive 2008/1/EC e 2010/75/UE e le conclusioni sulle BAT adottate ai sensi dell’art. 13 comma 5 della citata direttiva 2010/75/UE, da utilizzare quali linee guida per l’individuazione e la valutazione delle migliori tecniche disponibili adottate nel progetto;

Vista la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;

Visto l’art. 23, comma 1-ter del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;

Visto che l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- al comma 16, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in

materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

Vista la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);

Vista la Legge Regionale n. 4 del 18 febbraio 2016 con la quale sono state individuate le autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;

Visto il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenente norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;

Visto che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all’esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;

Vista la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014, relativa alla prestazione delle garanzie finanziarie a copertura delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29.04.2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l’elaborato D dell’Allegato A recante “Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti” e l’Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. 120/2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l’esercizio delle attività di gestione rifiuti;

Vista la deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;

Visto l’allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto che concerne: “*Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative*” e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 842 del 15 maggio 2012 e n. 1534 del 03 novembre 2015 che modifica ed approva il testo integrato delle norme tecniche di attuazione stesse;

Visto che il Decreto Interministeriale. 23 aprile 1998 reca norme sui requisiti di qualità delle acque e sulle caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia, il D.M. 16 dicembre 1998 reca integrazioni al precedente decreto e relativa proroga dei termini, il D.M. 9 febbraio 1999 concerne i carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti nella laguna di Venezia, il D.M. 26 maggio 1999 concerne l’individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 e il D.M. 30 luglio 1999 reca i requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia;

Visto che l’articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 prevede che le Regioni stabiliscano i criteri per l’assoggettamento all’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche;

Visto l’articolo 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell’8.12.2009,) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. 27.10.2009, n. 88;

Preso atto che il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO₂, IPA e benzene, le concentrazioni all’emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 recante “D.Lgs. 18 febbraio 2005 n.

59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 59/2005”;

Considerato che la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 ha stabilito che per le attività di cui all'allegato I del succitato D.Lgs. n. 59/2005, non contemplate dal D.M. del 31 gennaio 2005, la domanda di autorizzazione integrata ambientale doveva essere corredata solo dalle informazioni generali, punti A1, A2, A3, A6, A8 e A9 della scheda A della modulistica di cui all'Allegato C1 della deliberazione stessa, allegando copia delle autorizzazioni settoriali in essere. Per tali attività è rilasciata un'autorizzazione ambientale provvisoria, ricognitiva delle autorizzazioni settoriali in essere;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1450 del 22 maggio 2007 e n. 2493 del 7 agosto 2007 che recano chiarimenti e integrazioni in ordine alla deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007”;

Visto che con il D.L. 180/2007 convertito con modifiche con Legge 243/2007 e modificato con il D.L. 248/2007 convertito con Legge 31/2008, sono stati stabiliti il differimento dei termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie;

Considerato che con D.M. 24.04.2008, pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2008, n. 222, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha stabilito le “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;

Considerato che con D.G.R.V. n. 1519 del 26.05.2009 la Regione Veneto ha a sua volta stabilito, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del sopracitato D.M., le modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale Regionale e Provinciale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;

Visto che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs 46/2014, il Ministero dell'Ambiente ha emanato con prot. n. 22295 del 27 ottobre 2014 le “Linee di indirizzo sulla modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152”;

Visto che l'art. 3 lett. d) delle suddette Linee di indirizzo ministeriali stabilisce che “sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali in vigore alla data dell'11.04.2014 (di fatto la loro durata è raddoppiata)”;

Preso atto che è stata acquisita agli atti della Regione del Veneto - Segreteria Regionale per l'Ambiente –Unità complessa atmosfera con prot. n. 391/462/5719 del 10.07.2007 la richiesta di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 presentata dalla ditta Pometon S.p.A., con sede legale in Comune di Martellago, via Circonvallazione n. 62, P.I. 00184410272, di seguito denominata “Gestore”, per impianto esistente ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. d) del medesimo D.Lgs. al fine dell'esercizio delle seguenti attività IPPC presso la sede produttiva citata in oggetto:

- Categoria: Produzione e trasformazione dei metalli – Attività 2.4 – Fonderie di metalli ferrosi con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;
- Categoria: Produzione e trasformazione dei metalli – Attività 2.5 b) – Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli nonché tutte le attività tecnicamente connesse;

Considerato che la Regione del Veneto, con nota n. 484096/5719 del 3.09.2007, pervenuta in data 7.09.2007 ed acquisita agli atti con prot. n. 69729 dell'11.09.2007, ha trasmesso a questa Amministrazione l'intero fascicolo che la Ditta ha inviato ai fini del rilascio dell'autorizzazione citata in oggetto;

Accertato che è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 73986 del 28.09.2007 la richiesta di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 presentata dal Gestore, ad integrazione di quanto già presentato e per la modifica sostanziale dell'impianto ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. n) del medesimo D.Lgs., al fine dell'esercizio delle attività IPPC di cui sopra;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, comma 14, del D.Lgs. n. 59/2005 nonché dell'All. 2 al medesimo D.Lgs., l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni di cui era in possesso il Gestore:

Protocollo	Data	Ente	Oggetto
48616	2003	Provincia di Venezia	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
13656	2006	Azienda Consorzio Mirese	Autorizzazione allo scarico di acque reflue
16455	2003	Provincia di Venezia	Autorizzazione al deposito preliminare di scoria CER 100202 ed ossidi 120102
32945	2004	Provincia di Venezia	Autorizzazione al recupero di rifiuti CER 170405, 120101, 120102

Visto che con prot. n. 22293 del 31.03.2008 è stata rilasciata da questa Amministrazione al Gestore l'autorizzazione integrata ambientale provvisoria finalizzata unicamente a garantire il rispetto delle medesime condizioni e prescrizioni già stabilite dalle autorizzazioni settoriali rilasciate e vigenti alla data del 31.01.2008 nelle more della conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto che il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 è stato emanato il "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

Considerato che questo Settore, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, è il soggetto competente all'espletamento delle procedure tecnico-amministrative riguardanti il progetto sopra indicato e, quindi, competente all'esame della relazione di screening di incidenza ambientale e, come disposto al punto 3 "Valutazione - fase conclusiva" dell'allegato A alla DGRV n. 3173/2006;

Accertato che con prot. n. 28478 del 22.04.2008 è stata acquisita agli atti della Provincia di Venezia la documentazione relativa allo screening d'incidenza ambientale ai sensi della DGRV n. 3173/2006;

Visto che è stata espletata da parte dell'Ufficio Provinciale V.I.A. apposita istruttoria, a seguito della quale si può affermare con ragionevole certezza che il progetto per la modifica sostanziale dell'impianto da realizzare all'indirizzo citato in oggetto, non comporta il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, tali richiedere la V.Inc.A.;

Visto che la Conferenza dei Servizi tenutasi in data 2.07.2008 ha espresso parere favorevole al progetto presentato approvando contestualmente le prescrizioni istruttorie riportate nel presente decreto, come risulta dal verbale di Riunione prot. n. 50523 del 18.07.2008;

Vista l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 51470 del 23.07.2008 rilasciata al Gestore ai sensi del dell'art. 2 comma 1 lett. d) e n) del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e successive modifiche e integrazioni con scadenza il 22.07.2013;

Considerato che con prot. n. 5430 del 17.01.2013 il Gestore ha richiesto il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06, allegando il certificato ISO 14001:2004 n. EMS 585732 rilasciato da BSI in data 16.07.2012, con scadenza 16.07.2015, ma non allegando la documentazione tecnica di aggiornamento;

Considerato che il possesso del certificato ISO di cui sopra consente di ridurre del 40% l'importo delle garanzie finanziarie dovute e di rilasciare la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-octies c. 3 del D.Lgs 152/06, per una durata pari a sei anni;

Visto che con nota acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 65726 del 18.07.2013 il Gestore ha trasmesso le garanzie finanziarie e copia del contratto di assicurazione RCI richieste con nota prot. n. 64625 del 16.07.2013;

Considerato che con prot. n. 43660 del 14.05.2013 il Gestore ha presentato la suddetta documentazione che comprende una richiesta di modifica non sostanziale ai sensi dell'AIA che riguarda sostanzialmente la convogliabilità di alcuni camini, senza modificare i limiti di emissione totale autorizzati;

Considerato che a seguito della presentazione della documentazione tecnica si è riscontrata l'esigenza di aprire un procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006, sospendendo quello inerente l'AIA;

Considerato però che la suddetta AIA era in scadenza, e che si è ritenuto necessario rilasciare comunque un provvedimento di rinnovo dello stato di fatto;

Considerato dunque che con prot. n. 66436 del 22.07.2013 è stato rilasciato da questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006, il provvedimento di rinnovo dell'AIA allo stato di fatto, senza dunque entrare nel merito delle modifiche non sostanziali richieste, soggette a procedura di verifica di VIA;

Considerato che la Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale, in data 30.10.2013, ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii che fa parte integrante della Determinazione di non assoggettabilità rilasciata in data 08.11.2013 con prot. n. 96829 per la modifica di cui trattasi;

Considerato che con prot. n. 111846 del 30.12.2013 il Gestore ha richiesto una integrazione alla modifica non sostanziale, allegando una relazione riepilogativa delle modifiche richieste;

Considerato che con prot. n. 8053 del 31.01.2014 è stato comunicato da parte di questa Amministrazione l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, per la modifica della citata autorizzazione n. 66436/2013;

Considerato che con prot. n. 15211 del 24.02.2014 la ditta ha rinviato formalmente alla richiesta di alcune modifiche inerenti la frequenza delle analisi ad alcuni camini e la frequenza delle operazioni di manutenzione e controllo di alcuni sistemi filtranti, modifiche che avrebbero comportato la necessità di modificare il piano di monitoraggio e controllo facente parte dell'AIA;

Considerato che con prot. n. 20410 dell'11.03.2014 la ditta ha comunicato un aggiornamento relativo all'elenco dei rifiuti da gestire in regime di stoccaggio R13 o D15;

Visto che con prot. n. 44144 del 29.05.2014 è stato rilasciato il provvedimento di rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia con cui si autorizzava, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 – art. 29-octies, lo stabilimento della ditta Pometon S.p.A., con sede legale in Comune di Martellago - Via Circonvallazione n. 62 e con impianto al medesimo indirizzo, alla prosecuzione dell'esercizio delle seguenti attività I.P.P.C.:

- Categoria: Produzione e trasformazione dei metalli – Attività 2.4 – Fonderie di metalli ferrosi con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;
- Categoria: Produzione e trasformazione dei metalli – Attività 2.5 b) – Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli;

Visto che l'attività è garantita dalla polizza fideiussoria n. D80.027.558/00 del 14.07.2008 e relative Appendici 1 e 2, emessa da UNIPOL SAI ASSICURAZIONI – DIVISIONE SASA con scadenza il 22.07.2019 e dalla polizza RCI n. 333360262 emessa da GENERALI ITALIA SPA per la quale è stata acquisita la quietanza di pagamento per l'anno in corso fino al 15.04.2018;

Vista la comunicazione della Ditta in oggetto di modifica non sostanziale dell'impianto ai sensi dell'art. 29-nonies c. 1 del D.L. 152/06, pervenuta in data 29.09.2014, acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 80263 del 29.10.2014, consistente nello spostamento di alcuni camini (E60, E70) e effluenti senza alterazione dei flussi di massa autorizzati;

Vista la comunicazione della Ditta in oggetto di modifica non sostanziale dell'impianto ai sensi dell'art. 29-nonies c. 1 del D.L. 152/06, pervenuta in data 27.04.2016, acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 36968 del 28.04.2016, consistente nello spostamento di alcuni camini (E18 ed E22);

Vista la comunicazione della Ditta in oggetto di modifica non sostanziale dell'impianto ai sensi dell'art. 29-nonies c. 1 del D.L. 152/06, pervenuta in data 25.11.2016, acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 99714 del 25.11.2016, consistente nella modifica della convogliabilità dei camini E18 ed E22;

Visto che con nota acquisita agli atti con prot. n. 104428 del 12.12.2016 il Gestore ha richiesto, ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 29 octies comma 9, l'estensione da 6 a 12 anni della durata dell'AIA, in forza dell'allegata certificazione UNI EN-ISO 14001 EMS 585732, rilasciata in data 16.07.2012 e in seguito rinnovata (scadenza attuale in data 15.07.2018);

Considerato che il citato certificato EMS 585732 consente anche di ridurre del 40% l'importo delle garanzie finanziarie dovute come previsto nell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721/2014;

Vista la successiva integrazione alla modifica non sostanziale presentata dalla Ditta e acquisita agli atti di questa Amministrazione con protocollo n. 109062 del 27.12.2016, consistente nella razionalizzazione di convogliabilità e portate dei camini E01, E03 ed E22 e nella dismissione del camino E10;

Visto che con prot. n. 2237 dell'11.01.2017 è stato comunicato alla Ditta l'avvio del procedimento per la modifica e sostituzione del citato provvedimento n. 44144/2014 ed è stato richiesto il versamento della tariffa istruttoria entro il 25.01.2017 al fine di poter avviare gli impianti modificati;

Visto che, con nota acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 4740 del 19.01.2017, il Gestore ha trasmesso quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 152/2006;

Visto che con nota acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 23949 del 20.03.2017 la ditta ha comunicato il convogliamento al camino esente E64 anche di alcune postazioni di lavoro del laboratorio di ricerca per migliorare la depolverazione (l'emissione avrà carattere saltuario);

Visto che con nota acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 27547 del 29.03.2017 la ditta ha chiesto di rinviare di 30 giorni l'emanazione del provvedimento di autorizzazione al fine di decidere se confermare o diminuire i quantitativi massimi istantanei di rifiuti non pericolosi e pericolosi;

Visto che con nota acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 33964 del 18.04.2017 la ditta ha chiesto che nell'AIA venga inserita la tabella della rappresentatività di varie tipologie di lavorazione ed ha comunicato l'elenco completo delle emissioni poco significative provenienti dalle torri evaporative;

Visto che con nota acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 36509 del 27.04.2017 la ditta ha infine richiesto che sia prevista in AIA un quantitativo massimo istantaneo dei rifiuti non pericolosi (D15 e R13) di 400 tonnellate anziché 1600. Il quantitativo massimo dei rifiuti pericolosi resta invece invariato (50 tonnellate);

Considerato che le superfici dell'insediamento di cui si tratta ricadono fra quelle di cui al comma 3, lett. c) del succitato articolo 39 delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 e che, pertanto, lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e, in particolare, quelle di pioggia, è da assoggettare al rilascio di una specifica autorizzazione e al rispetto dei valori limite fissati dalle norme nazionali vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Considerato che, conformemente a quanto stabilito dal D.P.C.M. dell'1.03.1991, dalla L. n. 447/1995 e dalla L.R. n. 21/1999, i Comuni di Martellago e Spinea hanno approvato il Piano di Classificazione Acustica rispettivamente con Delibera di Consiglio n. 23 del 6.05.2002 e n. 103 dell'8.11.1999;

Visto che sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997 n. 127 e successive integrazioni e modifiche;

Considerato che con deliberazione n. 230 del 29.12.2010, la Giunta Provinciale ha approvato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano la Provincia verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

Il termine della conclusione del procedimento pari a n 120 giorni ed al netto delle sospensioni previste per legge era fissato al 30.04.2017. Il termine effettivo di rilascio del provvedimento è fissato alla data di protocollazione apposta in calce al presente provvedimento

DETERMINA

1

Il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 44144 del 29.05.2014, rilasciato dal dirigente del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Venezia, è sostituito dal presente.

2

Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-nonies c. 1, è rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta POMETON S.p.A., con sede legale in Comune di Martellago – Via Circonvallazione n. 62 - C.F. 00184410272, per l’impianto sito al medesimo indirizzo, al fine dell’esercizio delle seguenti attività I.P.P.C.:

- Categoria: Produzione e trasformazione dei metalli – Attività 2.4 – Fonderie di metalli ferrosi con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;
- Categoria: Produzione e trasformazione dei metalli – Attività 2.5 b) – Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli;

nonché le attività tecnicamente connesse.

L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di ritiro dello stesso ed è subordinata all'attestazione di cui al p.to 4, d).6.

3

L’Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità fino al 22.07.2025, in conformità a quanto previsto all’art. 29-octies, comma 9 del D.Lgs. 152/06. Entro il predetto termine il Gestore dovrà inviare a questa Amministrazione, tramite il SUAP competente, una domanda di riesame corredata dalla documentazione di cui all’art. 29-octies, c. 5, da una relazione contenente un aggiornamento di tutte le informazioni di cui all’articolo 29 ter, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, e dalla copia della quietanza di avvenuto pagamento della tariffa relativa all’istruttoria, nonché dall’estensione delle garanzie finanziarie presentate.

L’avvenuto rinnovo della certificazione attestante la conformità del Sistema di Gestione Ambientale dell’impresa ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001, dovrà essere comunicato alla Città Metropolitana di Venezia e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, per il tramite del SUAP competente, entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza della certificazione stessa.

Dovrà essere altresì immediatamente comunicato il mancato rinnovo, l’intervenuta revoca o sospensione e le eventuali situazioni modificative di detta certificazione.

In caso di mancato rinnovo o di revoca della certificazione di cui sopra, la validità dell’AIA sarà automaticamente ridotta di 2 anni, ossia fino al 22.07.2023; inoltre, entro 30 giorni dalla scadenza o dalla revoca della certificazione, dovranno essere adeguati gli importi delle garanzie finanziarie e trasmessa a questa Amministrazione l’appendice alla fideiussione. Tale appendice andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta da questa Amministrazione, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione. Una copia informatica della polizza dovrà essere trasmessa al SUAP competente.

4

Si riportano di seguito suddivise per matrice ambientale le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto l’impianto:

a) PRESCRIZIONI GENERALI

1) la massima capacità produttiva autorizzata dell’impianto è pari a:

Prodotto	Capacità produttiva massima (t/anno)	Capacità produttiva massima (t/giorno)
Graniglie e polveri di acciaio non legato - Graniglie e polveri di acciaio non legato	12.000	130
Polvere di ferro	50.000*	150
TOT. FERROSI	62.000	280

* fino a 15.000 t/anno di polveri di ferro a bassa densità, fino a 50 t/anno di ferro fosforo e fino a 1000 t/anno di polveri di ferro-stagno-bismuto, ferro-stagno e ferro-zinco

Prodotto	Capacità produttiva massima (t/anno)	Capacità produttiva massima (t/giorno)
Polvere di rame e sue leghe atomizzata ed elettrolitica	12.000	60
Polvere di zinco	3.000	12
Polvere di stagno	2.900	6
Polvere di bismuto	100	6
Polvere di rame e fosforo	200	9
TOT. NON FERROSI	18.200	93

- 2) il gestore dovrà attenersi a quanto previsto dall'art. 29-sexies comma 4 del D.Lgs. 152/06, in particolare dotarsi delle opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando e aggiornando costantemente le migliori tecniche disponibili. L'impianto dovrà altresì porre in essere tutte le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze, per evitare fenomeni di inquinamento significativi, evitare il più possibile la produzione di rifiuti ed utilizzare le risorse e l'energia in modo efficace;
- 3) devono essere rispettate le norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, industrie insalubri, sicurezza, prevenzione incendi e, se del caso, rischi di incidenti rilevanti. Copia della documentazione necessaria ad attestare il rispetto delle predette normative, in corso di validità, deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta degli incaricati dei controlli;
- 4) dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto;
- 5) dovrà essere comunicata tempestivamente, via PEC, a questa Amministrazione, nonché ai Comuni di Martellago e Spinea, allo SPSAL dell'A.U.L.S.S. n. 3 SERENISSIMA – Mirano Dolo e all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi, comprese le segnalazioni di allarme dei sensori di alta polverosità;
- 6) il gestore dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso l'impianto, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di stoccaggio dei rifiuti, sul sistema di scarico in fognatura, sui sistemi di contenimento delle emissioni acustiche e sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione n. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 60, 61 e 85;
- 7) l'eventuale chiusura dell'impianto o anche di singole linee produttive afferenti ad esso, dovrà essere comunicata a questa Amministrazione con almeno 30 giorni di anticipo. Al momento della chiusura dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento ed entro 180 giorni dovrà essere presentato, a questa Amministrazione, al Comune di Martellago e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, per il tramite del SUAP competente, un Piano per la dismissione degli impianti e il ripristino del sito (o, nel caso di dismissione parziale, di parte di esso) ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale in cui sia previsto l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica delle aree e delle installazioni;
- 8) dovranno essere effettuate le attività di autocontrollo previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all'Allegato 2, che fa parte integrante del presente provvedimento, con le cadenze ivi riportate. Tutta la relativa documentazione dovrà essere tenuta in impianto a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie;
- 9) entro il 30 aprile di ciascun anno dovrà essere inviato a questa Amministrazione, allo S.P.S.A.L. dell'A.U.L.S.S. competente per territorio e all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia, per il tramite del SUAP competente, un report contenente gli esiti di tutti i controlli effettuati dalla ditta nell'anno precedente, come previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo approvato;

b) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 1) i punti di emissione autorizzati sono identificati con i n° 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 60, 61 e 85;

- 2) le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n° 70099 del 4.10.2006, citato in premessa. In particolare, per gli inquinanti riportati nella tabella di cui all'Allegato 1a, che fa parte integrante del presente provvedimento, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;
- 3) i flussi di massa complessivi non dovranno comunque superare i valori riportati nella seguente tabella:

Flussi di massa complessivi	
Sostanze	g/h
F	35
H ₂ S	3.5
H ₂ SO ₄	25
SO ₂	35
NO ₂	11430
Tab. A1 Cl. II (As+Cr ^{VI} +Ni)	131
Tab. B Cl. I (Cd+Hg)	0.35
Tab. B Cl. III (Cr ^{III} +Cu+Mn+Pb+Sn)	827
Polveri Totali	9160

- 4) le analisi alle emissioni in atmosfera, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all'Allegato 2, dovranno essere relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati al registro di cui al p.to 4, lett. a), -6 a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 5) qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi lavorative, le analisi di cui al punto precedente dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
- 6) ove installati, i rilevatori di alta polverosità dovranno essere calibrati con frequenza adeguata;
- 7) entro 90 giorni dalla ricezione del presente provvedimento dovrà pervenire a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, copia dei certificati di analisi relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni dei camini n. 1, 3, 18 e 22. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni. Dovranno essere comunicate, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 8) i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati nel D.M. 25.8.2000 e nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006;
- 9) tutti i camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti, nonché dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente decreto;

- 10) gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06 - Parte V - Titoli II e III;
- 11) i punti di emissioni che non necessitano di autorizzazione sono riportati nell'Allegato 1b che fa parte integrante del presente provvedimento.

c) **GESTIONE DELLE ACQUE E IMPIANTI IDRICI**

- 1) lo scarico saltuario dei reflui industriali in fognatura deve rispettare i limiti di accettabilità di cui alla Tabella 3 dell'Allegato V alla Parte III del D.Lgs n. 152/2006. Il Gestore dovrà far pervenire a VERITAS - Area Territoriale ACM, una comunicazione preventiva in occasione di ogni evento di scarico delle acque derivanti dal processo produttivo nella rete fognaria;

d) **GESTIONE DEI RIFIUTI**

- 1) è autorizzato l'esercizio delle operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15 per i rifiuti prodotti dall'attività effettuata;
- 2) la ditta è tenuta a presentare entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento l'appendice alla fideiussione in recepimento della presente autorizzazione dovuta ai sensi della DGRV n. 2721 del 29.12.2014 secondo il modello allegato al presente provvedimento. La fideiussione andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta da questa Amministrazione, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione. Una copia informatica della polizza dovrà essere trasmessa al SUAP competente.
- 3) la polizza potrà essere prestata anche per una durata inferiore alla validità dell'autorizzazione (per un periodo non inferiore a 3 anni) fatto salvo che il suo rinnovo, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, deve intervenire almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa;
- 4) la Ditta dovrà inviare a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, copia della quietanza di pagamento della polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento entro 30 giorni da ciascun rinnovo;
- 5) il mancato rinnovo della polizza fideiussoria nei termini sopra indicati comporta l'automatica sospensione dell'efficacia del presente provvedimento. In tal caso, entro la data di scadenza delle garanzie finanziarie, lo stabilimento dovrà essere totalmente sgomberato dai rifiuti;
- 6) al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione;
- 7) gli importi delle garanzie finanziarie sono ridotti del 40%, in forza della certificazione UNI EN-ISO 14001, ottenuta dalla ditta POMETON S.p.A. in data 16.07.2012, con scadenza in data 15.07.2018 e acquisita al protocollo provinciale n. 104428 del 12.12.2016, come riportato in premessa;
- 8) il rinnovo della certificazione ISO14001 deve essere trasmesso, per il tramite del SUAP competente, entro 30 giorni dalla scadenza. In caso di mancata riconferma, l'importo delle garanzie finanziarie dovrà essere adeguato entro i medesimi 30 giorni con le modalità previste al p.to 3 del presente provvedimento;
- 9) i rifiuti non pericolosi prodotti dall'attività dell'impianto, stoccabili presso l'impianto in deposito preliminare (D15) oppure in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata (Allegato 3), nel rispetto del quantitativo massimo istantaneo di 400 tonnellate, sono quelli sotto elencati. Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, diversi da quelli di cui all'elenco riportato nel presente articolo, potranno essere stoccati nel rispetto del quantitativo massimo sopra individuato, dando comunicazione alla Provincia a mezzo fax entro 48 ore dal momento in cui vengono generati;

CER	Descrizione
100202	Scorie non trattate
100501	Scorie della produzione primaria e secondaria (metallurgia Zn)
100601	Scorie della produzione primaria e secondaria (metallurgia Cu)
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi
150101	Imballaggi in carta e cartone
150103	Imballaggi in legno

150106	Imballaggi in materiali misti
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
160605	Altre batterie ed accumulatori
161104	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
170405	Ferro e acciaio
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903

- 10) i rifiuti pericolosi prodotti dall'attività dell'impianto, stoccabili presso l'impianto in deposito preliminare (D15) oppure in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata (Allegato 3), nel rispetto del quantitativo massimo istantaneo di 50 tonnellate, sono quelli sotto elencati. Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, diversi da quelli di cui all'elenco riportato nel presente articolo, potranno essere stoccati nel rispetto del quantitativo massimo sopra individuato, dando comunicazione alla Provincia a mezzo fax entro 48 ore dal momento in cui vengono generati;

CER	Descrizione
060106*	Altri acidi
100207*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
100606*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
120109*	Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
120301*	Soluzioni acquose di lavaggio
130205*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
130307*	Oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
130506*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua
140603*	Altri solventi e miscele di solventi
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
150111*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
160211*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
160213*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212
160601*	Batterie al piombo
170204*	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
170603*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

- 11) eventuali altri rifiuti prodotti nell'attività dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto dall'art. 183, comma 1 lett. m) del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto delle aree indicate nell'Allegato 3;
- 12) l'altezza massima dei cumuli non potrà superare i 4 metri;
- 13) la conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone una qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nelle fase di movimentazione e di stoccaggio;
- 14) la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
- 15) i tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 180 giorni. Nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio;
- 16) i rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione;
- 17) il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014;
- 18) dovrà essere comunicata entro 7 giorni, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato;
- 19) il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006;
- 20) dovrà essere comunicata entro 7 giorni, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014;
- 21) le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, ed in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;
- 22) sino alla completa operatività del SISTRI la ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta;

e) INQUINAMENTO ACUSTICO

- 1) i livelli di immissione sonora generata dagli impianti, misurati lungo il perimetro dello stabilimento, dovranno essere inferiori a quanto previsto dal D.P.C.M. 1.03.1991 per le zone industriali di classe VI e dai Piani di Zonizzazione Acustica dei Comuni competenti per territorio (Martellago e Spinea);

5

Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dell'impianto, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni, per il tramite del SUAP competente, a questa Amministrazione anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, rappresentante legale, sede legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

6

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

7

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti;

8

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

9

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

10

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

11

Il presente provvedimento viene consegnato alla Ditta in oggetto e trasmesso al Comune e allo SPISAL dell'A.U.L.S.S. competente per territorio, a Veritas S.p.A. ed al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.

ALLEGATO 1
PUNTI DI EMISSIONE AUTORIZZATI E RELATIVI LIMITI

CA MIN O	TIPO	FASE	PORTA TA MEDIA	TE MP ER AT UR A	INQUINANTE	FLUSS O DI MASSA	CONCENTR AZIONE	DURATA EMISSIONE		FREQU ENZA DI CONTR OLLO propost a
								h/die	Die/anno	
			Nm ³ /h	°C		g/h	mg/Nm ³			
1	A	3.1.1	150.000	70	SO ₂	15	1	24/24	150	6 mesi
					F	15	0,1			
					H ₂ S	1,5	0,01 (tracce)			
					NO ₂	1500	10			
					CO	15000	100			
					Polveri Totali	1500	10			
					Cr+Mn+Pb	120	0,8			
					Ni + Cr VI+ As	1,5	0,01			
					Cd + Hg	0,15	0,001			
	B	3.5.1	150.000	70	SO ₂	15	0,1	24/24	100	
					F	15	0,1			
					H ₂ S	1,5	0,01 (tracce)			
					NO ₂	1500	10			
					CO	15000	100			
					Polveri Totali	1500	10			

				Cr+Mn+Pb	120	0,8				
				Cd + Hg	0,15	0,001				
C+M	3.3.1 3.29.1	160.000	70	SO ₂	16	0,1	24/24	330		
				F	16	0,1				
				H ₂ S	1,6	0,01 (tracce)				
				NO ₂	1600	10				
				CO	16000	100				
				Polveri Totali	1600	10				
				Ni + Cr VI+ As + Co	16	0,1				
				Cr+Mn+Pb+V	128	0,8				
				Cd + Hg	0,16	0,001				
D	3.9.1	80.000	70	Polveri Totali	400	5	24/24	200		
				Rame	120	1,5				
E	3.11.1	80.000	70	Polveri Totali	400	5	24/24	70		
				Rame + Stagno	120	1,5				
F	3.13.1	80.000	70	Polveri Totali	400	5	24/24	20		
				Rame	120	1,5				
O	3.24.1	80.000	70	Polveri Totali	400	5	24/24	10		
				Rame-mangan ese	120	1,5				
P	3.26.1	80.000	70	Polveri Totali	400	5	24/24	60		
				Rame	120	1,5				
2	A	3.1.2	12.500	80	NO ₂	250	20	5/24	150	
					CO	1250	100			
					Polveri Totali	437.5	50			
	B	3.5.2	12.500	80	NO ₂	250	20	5/24	100	
					CO	1250	100			
					Polveri Totali	437.5	50			
	C	3.3.2	12.500	80	Cr + Mn	63	5	5/24	50	
					NO ₂	250	20			
					Ni	13	1			
					CO	1250	100			
					Polveri Totali	437.5	50			
3	3.2.3	20.000	70	Polveri Totali	300	15	24/24	300	24 mesi	

		3.2.7			Ni	20	1			
		3.4.3			Cr+Cu	20	1			
		3.4.6								
	A	3.6.3								
	B	3.7.5								
	C	3.7.6								
		3.8.5								
		3.8.6								
		3.8.8								
		3.8.9								
5		3.2.3	27.000	70	Polveri Totali	405	15	24/24	300	24 mesi
		3.2.7			Ni	27	1			
		3.4.3			Cr+Cu	27	1			
		3.4.6								
	A	3.6.3								
	B	3.7.5								
	C	3.7.6								
		3.8.5								
		3.8.6								
		3.8.8								
	3.8.9									
6	A	3.2.5	10.000	40	Polveri inerti	150	15	24/24	300	12 mesi
		3.2.6								
9		3.2.3	4.500	40	Polveri Totali	67.5	15	24/24	300	12 mesi
		3.2.7			Ni	4.5	1			
		3.4.3			Cr+Cu	4.5	1			
		3.4.6								
	A	3.6.3								
	B	3.7.5								
	C	3.7.6								
		3.8.5								
		3.8.6								
		3.8.8								
	3.8.9									
11	A	3.1.1	190.000	70	SO ₂	19	0,1	24/24	50	6 mesi
					F	19	0,1			
					H ₂ S	1.9	0,01 (tracce)			
					NO ₂	1900	10			
					CO	19000	100			
					Polveri Totali	1900	10			

					Cr+Mn+Pb	152	0,8			
					Ni + Cr VI+ As	1.9	0,01			
					Cd + Hg	0.19	0,001			
	B		190.000	70	SO ₂	19	0,1	24/24	200	
					F	19	0,1			
					H ₂ S	1.9	0,01 (tracce)			
	3.5.1				NO ₂	1900	10			
	3.23.1				CO	19000	100			
					Polveri Totali	1900	10			
					Cr+Mn+Pb	152	0,8			
					Cd + Hg	0.19	0,001			
	C	3.3.1	190.000	70	SO ₂	19	0,1	24/24	50	
					F	19	0,1			
					H ₂ S	1.9	0,01 (tracce)			
					NO ₂	1900	10			
					CO	19000	100			
					Polveri Totali	1900	10			
					Ni + Cr VI+ As	19	0,1			
					Cr+Mn+Pb	152	0,8			
					Cd + Hg	0.19	0,001			
12		3.6.3	20.000	60	Polveri Totali	200	10	24/24	300	24 mesi
	B	3.7.3			NO ₂	200	10			
		3.8.3			CO	1000	50			
13		3.6.3	16.500	40	Polveri Totali	247.5	15	24/24	300	24 mesi
		3.6.4								
	B	3.6.5								
		3.7.3								
		3.8.3								
14	B	3.7.4	12.000	160	Polveri Totali	60	5	24/24	300	12 mesi
		3.8.4			NO ₂	1200	100			
		3.8.7								
15	B	3.7.4	5.000	100	Polveri Totali	25	5	24/24	300	12 mesi
		3.8.4			NO ₂	500	100			
		3.8.7								

16	B	3.7.4	5.000	120	Polveri Totali	25	5	24/24	200	12 mesi
		3.8.4			NO ₂	500	100			
		3.8.7			CO	500	100			
	C	3.4.4bis	5.000	120	Polveri Totali	25	5	24/24	100	
					NO ₂	500	100			
					CO	500	100			
					Cr+Sn	5	1			
17	B	3.6.4	35.000	40	Polveri Totali	525	15	24/24	300	24 mesi
		3.6.5			Ni	35	1			
		3.7.5			Cr+Cu+Sn	35	1			
		3.7.6								
		3.8.5								
		3.8.6								
		3.8.8								
3.8.9										
18		3.10.3	10.000	40	Polveri Totali	50	5	24/24	300	12 mesi
		3.10.4			Rame + Stagno	25	2,5			
		3.10.5								
		3.12.3								
	D	3.12.4								
	E	3.12.5								
	F	3.14.3								
	O	3.14.4								
	P	3.14.5								
		3.25.3								
		3.25.4								
		3.25.5								
		3.27.3								
		3.27.4								
	3.27.5									
19	D	3.10.3	30.000	25	Polveri Totali	300	10	24/24	300	6 mesi
		3.10.4			Rame + Stagno	90	3			
		3.10.5								
	E	3.12.3								
		3.12.4								
		3.12.5								
	F	3.14.3								
		3.14.4								

		3.14.5									
	G	3.17.2									
		3.18.2									
	K	3.21.3									
	O	3.25.3									
		3.25.4									
		3.25.5									
		3.27.3									
		3.27.4									
	P	3.27.5									
20	H	3.16.1	1.600	200	NO ₂	80	50	24/24	50	12 mesi	
					CO	112	70				
					Polveri Totali	16	10				
	I	3.15.1	1.600	150	Polveri Totali	8	5	24/24	90		
					Stagno	4	2,5				
					NO ₂	80	50				
	Q	3.16.1	1.600	150	CO	112	70	24/24	10		
					NO ₂	80	50				
					Polveri Totali	16	10				
21	H	3.16.2	10.000	40	Polveri Totali	100	10	24/24	50	24 mesi	
		3.16.3									
		3.16.4									
	I	3.15.2	10.000	40	Stagno	40	4	24/24	90		
		3.15.3			Polveri Totali	80	8				
		3.15.4									
	Q	3.28.2	10.000	40	Polveri Totali	100	10	24/24	10		
		3.28.3									
		3.28.4									
22	M	3.20.3	16000	60	Polveri Totali	270,4	16,9	24/24	300	12 mesi	
		3.20.4			Ni	16	1				
		3.20.5			Cr	22	1,375				
23	A	3.1.2	20.000 X 2	40	Polveri Totali	100	2,5	24/24	330	24 mesi	
		3.2.4									
	C	3.3.2									
	B	3.5.2									
	M	3.19.2									

24	A	3.1.2	20.000 X 2	40				24/24	330	24 mesi
		3.2.4								
	C	3.3.2			Polveri Totali	100	2,5			
	B	3.5.2								
	M	3.19.2								
25	A	3.1.2	20.000 X 2	40				24/24	330	24 mesi
		3.2.4								
	C	3.3.2			Polveri Totali	100	2,5			
	B	3.5.2								
	M	3.19.2								
26	A	3.1.2	20.000 X 2	40				24/24	330	24 mesi
		3.2.4								
	C	3.3.2			Polveri Totali	100	2,5			
	B	3.5.2								
	M	3.19.2								
27	D	3.9.2	75.000	45	Rame + Stagno	75	1	24/24	300	24 mesi
	E	3.11.2			Polveri Totali	187.5	2,5			
	F	3.13.2								
	K	3.21.2								
	O	3.24.2								
	P	3.26.2								
28	G	3.17.1	8.000	120	Polveri Totali	80	10	24/24	300	12 mesi
	N	3.18.1			Rame + Stagno	40	5			
					NO ₂	800	100			
60	K	3.21.1	10.000	100	H ₂ SO ₄	25	2,5	24/24	300	12 mesi
61	B	3.7.4	17.000	160	Polveri Totali	85	5	24/24	300	12 mesi
		3.8.4			NO ₂	1700	100			
		3.8.7			CO	1700	100			
85	B	3.23.2	50.000		Polveri Totali	1000	20	24/24	100	12 mesi

LEGENDA TIPO LAVORAZIONE:

A) graniglie di ferro; B) polveri di ferro; C) graniglie inox; D) polvere di rame; E) polvere di bronzo; F) polvere di ottone; G) polvere di bronzo ridotta; H) polvere di zinco; I) polvere di stagno; K) elettrolisi; L) lega Cu/Mg; M) polvere

di acciaio inox; N) polvere di rame elettrolitico ridotta; O) polvere di rame-fosforo; P) polvere di rame-manganese; Q) polvere di bismuto.

ALLEGATO 1a
TIPOLOGIE DI PRODUZIONE RAPPRESENTATIVE PER I CAMPIONAMENTI

Camino	Tipologia di produzione rappresentativa	Tipologie autorizzate
1	C	A,B,C, M
1	D/E	D,E,F,O,P
3	C/B	A, B, C
5	C	A, B, C
9	C	A, B, C
18	E	D,E,F,O,P
19	E	D,E,F,N,G, K,O, P
20	I	I, H, Q
21	I	I, H, Q
23	C oppure B oppure A oppure M	A, C, B, M
24	C oppure B oppure A oppure M	A, C, B, M
25	C oppure B oppure A oppure M	A, C, B, M
26	C oppure B oppure A oppure M	A, C, B, M
27	E	D,E,F,K,O, P
28	G	G, N

ALLEGATO 1b
CAMINI ESENTI

<i>Camino N°</i>	<i>Attività (utilizzo di gas metano)</i>
29	Bruciatori manuali per riscaldamento siviera per successiva granulazione
30	Bruciatori manuali per riscaldamento siviera di scorta
31	Bruciatori del forno di asciugamento graniglie inossidabili a valle vasca granulazione
48	Bruciatori dei forni di austenizzazione graniglia (inattivo)
49	Bruciatori dei forni di rinvenimento graniglia (inattivo)
50	Bruciatori dei forni di austenizzazione graniglia (inattivo)
51	Bruciatori dei forni di rinvenimento graniglia (inattivo)
52	Bruciatori dei forni di rinvenimento graniglia sferica (inattivo)
53	Bruciatori manuali per riscaldamento panierina per atomizzazione polvere di ferro
54	Bruciatori manuali per riscaldamento panierina di riserva per atomizzazione polvere di ferro
55	Bruciatori manuali per riscaldamento panierina per atomizzazione polvere di rame e sue leghe
57	Fumi di saldatura e pulizia pezzi meccanici (post filtrazione) - officina meccanica
58	Emissioni da cappa di laboratorio (post filtrazione)
59	Fumi di saldatura (post filtrazione) - officina meccanica imprese esterne
63	Emissioni da cappa ingresso forno di riduzione n°1 - laboratorio ricerca & sviluppo
64	Emissioni da cappa ingresso forno di riduzione n°2 - laboratorio ricerca & sviluppo
65	Emissioni da cappa uscita forno di riduzione n°1 - laboratorio ricerca & sviluppo
66	Emissioni da cappa uscita forno di riduzione n°2 - laboratorio ricerca & sviluppo

67	Emissioni da torre evaporativa impianto di filtropressatura acque processo in circuito chiuso
68	Emissioni da caldaia riscaldamento uffici situata sul lato nord della palazzina
69	Emissioni da caldaia riscaldamento uffici situata sul lato sud della palazzina
70	Emissioni da caldaia riscaldamento reparto falegnameria
71	Emissioni da caldaia riscaldamento reparto imballo rame atomizzato
72	Emissioni da caldaia n°1 riscaldamento officina meccanica
73	Emissioni da caldaia n°2 riscaldamento officina meccanica
74	Emissioni da caldaia n°3 riscaldamento officina meccanica
75	Emissioni da caldaia n°1 riscaldamento officina elettrica
76	Emissioni da caldaia n°2 riscaldamento officina elettrica
77	Emissioni da caldaia n°1 riscaldamento officina imprese terze
78	Emissioni da caldaia n°2 riscaldamento officina imprese terze
79	Emissioni da caldaia n°3 riscaldamento officina imprese terze
80	Bruciatori manuali per riscaldamento paniera per atomizzazione polveri metalliche ai forni ad induzione "Inductotherm"
81	Bruciatori manuali per riscaldamento paniera per atomizzazione polveri metalliche per i futuri forni ad induzione
82	Bruciatori manuali per riscaldamento paniera per atomizzazione polveri a base rame presso forno ad induzione "Calamari"
83	Bruciatori manuali ausiliari per riscaldamento paniera per atomizzazione polveri metalliche ai forni ad induzione "Inductotherm"
83	Bruciatori manuali ausiliari per riscaldamento paniera per atomizzazione polveri metalliche per i futuri forni ad induzione
T1	Torre di raffreddamento – capannone 2
T2	Torre di raffreddamento – capannone 2
T3	Torre di raffreddamento – capannone 2
T4	Torre di raffreddamento – capannone 2
T5	Torre di raffreddamento – capannone 5
T6	Torre di raffreddamento – capannone 5
T7	Torre di raffreddamento – capannone 9
T8	Torre di raffreddamento – capannone 9
T9	Torre di raffreddamento – capannone 14
T10	Torre di raffreddamento – capannone 11
T11	Torre di raffreddamento – capannone 11
T12	Torre di raffreddamento – capannone 6
T13	Torre di raffreddamento – capannone 6
T14	Torre di raffreddamento – capannone 13

ALLEGATO 2
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

QUADRO SINOTTICO DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

FASE	GESTORE	GESTORE
	autocontrollo	reporting
1 Consumi		
Materie prime	alla ricezione	mensile
Risorse idriche	mensile	annuale
Energia	in tempo reale	annuale
Combustibili	mensile	annuale
2 Aria		
Misure periodiche	vedi schema	annuale
3 Acqua		
Emissioni	annuale	annuale
4 Rumore		
Misure periodiche	triennale	triennale
5 Rifiuti		
Rifiuti in ingresso	alla ricezione	annuale
Rifiuti prodotti	settimanale	annuale
6 gestione impianti		
Monitoraggio emissione camini	sensori di polverosità dove presenti	annuale
Controllo efficienza filtri a secco	settimanale	annuale

1 Consumi

1-1 Materie prime

Denominazione	Stoccaggio	Frequenza autocontrollo	Registrazione	Reporting
Rottami di rame e di ferro	aree dedicate	ad ogni carico	elettronica	mensile

1-2 Risorse idriche

Tipologia	Misura	Frequenza Autocontrollo	Registrazione	Reporting
Pozzo	contatore volumetrico	mensile	cartacea/elettronica	annuale
Acquedotto	contatore volumetrico	mensile	cartacea/elettronica	annuale

1-3 Energia

Descrizione	Misura	Frequenza Autocontrollo	Registrazione	Reporting
Energia elettrica	contatore	in tempo reale	cartacea/elettronica	annuale

1-4 Combustibili

Descrizione	Misura	Frequenza Autocontrollo	Registrazione	Reporting
Metano	contatore	mensile	cartacea/elettronica	annuale
Gasolio	contatore	mensile	cartacea/elettronica	annuale

2 Aria

Camino	Tipologie di produzione autorizzate	Tipologie di produzione rappresentative per i campionamenti	Frequenza di controllo
1	A, B, C, M, D, E, F, O, P	C, D/E	6 mesi
2	A, B, C	tutte	12 mesi
3	A, B, C	C/B	24 mesi
5	A, B, C	C	24 mesi
6	A	A	12 mesi
9	A, B, C	C	12 mesi
11	A, B, C	tutte	6 mesi
12	B	B	24 mesi
13	B	B	24 mesi
14	B	B	12 mesi
15	B	B	12 mesi
16	B, C	tutte	12 mesi
17	B	B	24 mesi
18	D, E, F, O, P	E	12 mesi
19	D, E, F, N, G, K, O, P	E	6 mesi
20	H, I, Q	I	12 mesi
21	H, I, Q	I	24 mesi
22	M	M	12 mesi
23	A, C, B, M	C oppure B oppure A oppure M	24 mesi
24	A, C, B, M	C oppure B oppure A oppure M	24 mesi
25	A, C, B, M	C oppure B oppure A oppure M	24 mesi
26	A, C, B, M	C oppure B oppure A oppure M	24 mesi
27	D, E, F, K, O, P	E	24 mesi
28	G, N	G	12 mesi
60	K	K	12 mesi
61	B	B	12 mesi
85	B	B	12 mesi

3 Acqua

3-1 Scarichi

Punto di emissione	Provenienza	Recapito	Portata Mc/h	Durata emissione h/giorno	Durata emissione giorni/anno	Temperatura °C
S1	circuito acque tecnologiche	fognatura	8	24	40	25

3-2 Inquinanti monitorati

Parametro	Punto di emissione	Frequenza controllo	Modalità di registrazione	Reporting
COD	SI	annuale	cartacea	annuale
pH				
SST				
Zn				
Fe				
Al				

cloruri
solforati
tensioattivi totali
oli
altri parametri richiesti da VERITAS conformi al D.Lgs 152/06

4 Rumore

4-1 sorgenti

Sorgente	Punto di Misura	Frequenza controllo	Registrazione	Reporting
Forni fusori	confine	triennale	cartacea	triennale
Atomizzazione Ferro , acciaio inox, rame, zinco, stagno	confine	triennale	cartacea	triennale

5 Rifiuti

5-1 Controllo rifiuti prodotti nel ciclo tecnologico

Rifiuto (CER)	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Registrazione	Reporting
Scorie di acciaieria non trattate (CER100202)	visivo e stima quantitativo	settimanale	cartacea	annuale
Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi contenenti sostanze pericolose (CER100207)	visivo e stima quantitativo	settimanale	cartacea	annuale
Polveri e particolato di materiali ferrosi (CER120102)	visivo e stima quantitativo	settimanale	cartacea	annuale
Scorie della produzione primaria e secondaria dello zinco (CER 100501)	visivo e stima quantitativo	settimanale	cartacea	annuale
Scorie della produzione primaria e secondaria del rame (CER 100601)	visivo e stima quantitativo	settimanale	cartacea	annuale
Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi della metallurgia termica del rame (CER100606)	visivo e stima quantitativo	settimanale	cartacea	annuale
Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi della metallurgia del rame (CER 100607)	visivo e stima quantitativo	settimanale	cartacea	annuale

6 Parametri critici

6-1 Monitoraggio emissione camini da filtri a maniche

Descrizione	Misura	Frequenza Autocontrollo	Registrazione	Reporting
Rilevatore di flusso di polvere	mg/Nmc	semestrale *	cartacea/elettronica	annuale

* La calibrazione dei rilevatori viene effettuata in concomitanza della analisi delle emissioni e comunque con cadenza semestrale

6-2 Monitoraggio emissione camini da abbattimento a umido*

Descrizione	Misura	Frequenza Autocontrollo	Registrazione	Reporting
Rilevatore di flusso d'acqua	portata l/h	ad ogni inizio campagna	cartacea/elettronica	annuale

* trattasi del camino n. 2 relativo al processo di granulazione

6-3 Controllo efficienza filtri a secco

Descrizione	Misura	Frequenza Autocontrollo	Registrazione	Reporting
Perdita di carico delle maniche filtranti	mm colonna acqua	settimanale	cartacea/elettronica	annuale

ALLEGATO 3
PLANIMETRIA AREE STOCCAGGIO RIFIUTI

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente